

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto de Luca, **Presidente f.f.**, dall'Avv. Angelo Venturini, dal Dr. Antonio Frittella, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 aprile 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA ALETTI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Ravenna Calcio Srl) ▪ (nota N°. 4782/1110 pf11-12/GR/mg del 12.2.2013).

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA ALETTI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Ravenna Calcio Srl) ▪ (nota N°. 4786/1111 pf11-12/GR/mg del 12.2.2013).

(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA ALETTI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Ravenna Calcio Srl) ▪ (nota N°. 4789/1112 pf11-12/GR/mg del 12.2.2013).

Con atti indicati in epigrafe, Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale la Sig.ra Elisa Aletti, all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Ravenna Calcio Srl, Società cui è stata revocata l'affiliazione alla Figc, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1 CGS e 8, commi 9 e 10 CGS, in relazione all'art.94 ter, comma 11 NOIF, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emesse all'esito del contenzioso tra la Società Ravenna Calcio Srl e i calciatori Rossi Matteo, Varoli Marco e Giorgi Mirco.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei tre procedimenti per connessione soggettiva. Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi 14 (quattordici) per la deferita.

Le circostanze addebitate alla Sig.ra Aletti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risultano incontrovertibilmente commesse le violazioni contestate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 14 (quattordici) alla Sig.ra Elisa Aletti.

(203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENZO ALONZI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Luco Canistro), Società LUCO CANISTRO SRL ▪ (nota N°. 4022/1327 pf11-12/AM/ma del 10.1.2013).

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENZO ALONZI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Luco Canistro), Società LUCO CANISTRO Srl ▪ (nota N°. 4023/1328 pf11-12/AM/ma del 10.1.2013).

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENZO ALONZI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Luco Canistro) E LA SOCIETÀ LUCO CANISTRO Srl ▪ (nota N°. 4021/1326 pf11-12/AM/ma del 10.1.2013).

(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENZO ALONZI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Luco Canistro), Società LUCO CANISTRO Srl ▪ (nota N°. 4020/1325 pf11-12/AM/ma del 10.1.2013).

Con atti indicati in epigrafe, Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Moreno Alonzi, all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società Luco Canistro Srl, per rispondere delle violazioni degli artt.1, comma 1 CGS e 8, commi 9 e 10 CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 NOIF, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emesse all'esito del contenzioso tra la Società Luco Canistro Srl e i calciatori Gabrieli Emanuele, Lolli Alessandro, De Lucia Nico e Cini Giorgio; la Società Luco Canistro Srl, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del CGS.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei quattro procedimenti per connessione soggettiva. Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi 18 (diciotto) per il Sig. Alonzi e di 4 (quattro) punti di penalizzazione per la Società.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risultano incontrovertibilmente commesse le violazioni contestate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 18 (diciotto) al Sig. Moreno Alonzi e di 4 (quattro) punti di penalizzazione per la Società Luco Canistro Srl, da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione ad un Campionato organizzato dalla Figc.

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MULAS (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società ASD Femminile Cagliari), Società ASD FEMMINILE CAGLIARI Srl ▪ (nota N°. 4566/270 pf12-13/MS/vdb del 1.2.2013).

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MULAS (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società ASD Femminile Cagliari), Società ASD FEMMINILE CAGLIARI Srl ▪ (nota N°. 4657/283 pf12-13/GT/dl del 6.2.2013).

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MULAS (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società ASD Femminile Cagliari), Società ASD FEMMINILE CAGLIARI Srl ▪ (nota N°. 4647/281 pf12-13/GT/dl del 6.2.2013).

(219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MULAS (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società ASD Femminile

Cagliari), Società ASD FEMMINILE CAGLIARI Srl ▪ (nota N°. 4646/282 pf12-13/GT/dl del 6.2.2013).

Con atti indicati in epigrafe, Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Stefano Mulas, all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società ASD Femminile Cagliari, per rispondere delle violazioni degli artt.1, comma 1 CGS e 8, commi 9 e 10 CGS, in relazione all'art.94 ter, comma 11 NOIF, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emesse all'esito del contenzioso tra la Società ASD Femminile Cagliari, e le calciatrici Balestri Lucia, Deiana Elisa, Cuccu Claudia, Mulas Martina; la Società ASD Femminile Cagliari, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del CGS.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei quattro procedimenti per connessione soggettiva. Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi 18 (diciotto) per il Sig. Mulas e di 4 (quattro) punti di penalizzazione oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risultano incontrovertibilmente commesse le violazioni contestate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 18 (diciotto) al Sig. Stefano Mulas e di 4 (quattro) punti di penalizzazione per la Società ASD Femminile Cagliari, da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione ad un Campionato organizzato dalla Figc.

(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU' GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5838/1114 pf11-12/GR/mg del 20.3.2013).

(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU' GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5835/1113 pf11-12/GR/mg del 20.3.2013).

(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU' GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5839/1115 pf11-12/GR/mg del 21.3.2013).

Con atti indicati in epigrafe, Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Gennaro Novelli, all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD, per rispondere delle violazioni degli artt.1, comma 1 CGS e 8, commi 9 e 10 CGS, in relazione all'art.94 ter, comma 11 NOIF, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emesse all'esito del contenzioso tra la Società AC Cantù GS San Paolo ASD e i calciatori Spiaggiari Michele, Locatelli Stefano, Artesani Carlo; Società AC Cantù GS San Paolo

ASD, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante, ai sensi dell'art.4, comma 1 del CGS.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei tre procedimenti per connessione. All'inizio della riunione odierna il Signor Gennaro Novelli e la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gennaro Novelli e la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 14 (quattordici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 9 (nove); pena base per la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 3 (tre)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove);*
- per la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SUFFIOTTI (all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Arsenal 2000), Società AC ARSENAL 2000 - (nota N°. 3777/866 pf11-12/SP/gb del 21.12.2012).

Il Deferimento

Con atto del 21 dicembre 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Sergio Suffiotti, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante, della Società AC Arsenal 2000 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione al disposto di cui all'art. 31 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto stabilito dagli artt. 1.1 e 2.1 del C.U. n.1 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico, vigente all'epoca dei fatti, per avere

organizzato una Scuola Calcio, peraltro destinata anche a bambini di età inferiore agli anni 5, senza il riconoscimento e l'autorizzazione all'apertura previste dalla disposizioni federali vigenti in materia, e per aver divulgato l'iniziativa mediante slogan in contrasto con i principi fondamentali dell'attività calcistica;

- La Società AC Arsenal 2000 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare a seguito della nota in data 8/03/2012, con la quale il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC le trasmetteva una segnalazione del Coordinatore Regionale Federale S.G.S. in merito alla organizzazione, da parte della Società Arsenal 2000, fra l'altro, di attività non conformi alle direttive emanate dal Settore Giovanile e Scolastico

In particolare, in detta segnalazione si evidenziava che, come pubblicizzato da organi di informazione, che il sodalizio in questione aveva organizzato una scuola calcio, denominato l'Asilo del Calcio, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, predisponendo una locandina che, fra l'altro, riportava uno slogan che poteva ingenerare illusioni o false aspettative sulla possibilità per i bambini di diventare un campione o un talento.

All'udienza del 17 aprile 2013 è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l'inibizione per anni 1 (uno) per il Sig. Suffiotti e l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

I motivi della decisione

Dai documenti depositati dalla Procura (in particolare dalla locandina, doc. nn. 2-8 Procura sulla scuola calcio e n.11 circa le modalità di divulgazione dell'iniziativa) risulta che effettivamente l'iniziativa posta in essere della Società in questione è consistita nell'attivazione di una vera e propria scuola calcio per giovani calciatori, destinata a bambini di età inferiore ai 5 anni essendo la stessa strutturata in corsi e lezioni con cadenza periodica, tenuti da istruttori qualificati, e che l'attività divulgativa dell'evento conteneva riferimenti, diretti ai genitori dei potenziali calciatori, circa la possibilità che anche il proprio figlio potesse essere un campione o un talento.

Sussiste, pertanto, la violazione da parte del legale rappresentante della Società Sergio Suffiotti dei principi di lealtà e correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, considerato che il Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, all'art. 31 impone alle Società che intendono organizzare una scuola calcio di ottenere il riconoscimento e la preventiva autorizzazione all'apertura e che il C.U. n.1 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico, vigente all'epoca dei fatti, all'art. 1.1 richiama il diritto del bambino di non essere un campione, e all'art. 2.2, nel regolamentare la costituzione ed il rinnovo delle scuole di calcio, si riferisce alle attività calcistiche giovanili dai 5 ai 12 anni, intendendo evidentemente limitare l'accesso a dette scuole dei minori degli anni 5;

Dalla responsabilità del legale rappresentante discende la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.G. Arsenal 2000.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Sergio Suffiotti, quale Legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società AC Arsenal 2000 mesi 6 (sei) di inibizione;
- Società A.C. Arsenal 2000 la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Augusto De Luca

Publicato in Roma il 17 aprile 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete